

CIRCOLARE INFORMATIVA N. 3 DEL 24 GENNAIO 2019

LA COMUNICAZIONE DELLE OPERAZIONI TRANSFRONTALIERE

A partire dall'1.1.2019 i soggetti passivi IVA residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a **comunicare mensilmente all'Agenzia delle Entrate** i dati relativi alle operazioni:

- **effettuate nei confronti di soggetti non stabiliti in Italia;**
- **ricevute da soggetti non stabiliti in Italia.**

La trasmissione telematica dei dati deve avvenire **entro l'ultimo giorno del mese successivo** a quello di emissione (per le fatture emesse) e di registrazione (per le fatture ricevute) del documento.

Sotto il profilo oggettivo, **sono interessate** dalla comunicazione:

- **le cessioni intracomunitarie** e le operazioni ad esse assimilate;
- **le cessioni domestiche di beni a soggetti che non sono né residenti né stabiliti in Italia** (ad esempio, la vendita di beni ubicati nel territorio nazionale nei confronti di una società residente e stabilita all'estero, in quanto operazione territorialmente rilevante ex art. 7-bis del DPR 633/72);
- **le prestazioni di servizi**, di qualunque natura, **rese nei confronti di soggetti che non sono né residenti né stabiliti in Italia;**
- **gli acquisti intracomunitari** e quelli ad essi assimilati;
- **gli acquisti domestici di beni da soggetti non residenti e non stabiliti in Italia;**
- **le prestazioni di servizi**, di qualunque natura, **ricevute da parte di soggetti non residenti e non stabiliti.**

Devono, tra l'altro, ritenersi **incluse** negli obblighi comunicativi **le operazioni nei confronti di privati** che non hanno la residenza in Italia.

STUDIO LUERTI

Partita IVA e Codice Fiscale 11071760158

Dott. Giorgio Luerti
Dottore Commercialista
Revisore contabile
giorgio.luerti@studioluerti.it

Rag. Valentina Brazzioli
Ragioniere Commercialista
Revisore contabile
valentina.brazzioli@studioluerti.it

È irrilevante il fatto che alcune di queste operazioni siano soggette anche al monitoraggio dei modelli INTRASTAT.

Sono escluse le operazioni per le quali:

- è stata emessa una **bolletta doganale** (es. importazioni);
- **è stata emessa o ricevuta una fattura elettronica trasmessa mediante Sistema di Interscambio.**

Con riferimento al secondo punto riportato sopra, **la comunicazione non è dovuta se i dati delle operazioni sono trasmessi mediante fattura elettronica** anche se il documento elettronico è emesso su base volontaria. L'emissione della e-fattura, sostitutiva della comunicazione, è certamente possibile per le operazioni attive (come codice destinatario viene inserito 7 volte "X").

Sul piano soggettivo, **non sono tenuti ad effettuare la comunicazione:**

- **i soggetti passivi non residenti e non stabiliti in Italia**, anche se dotati di un numero identificativo IVA (tale aspetto è stato chiarito dalla circolare Assonime n. 26/2018);
- **i soggetti in regime di vantaggio** (art. 27 commi 1 e 2 del DL 98/2011) **ed in regime forfetario** (art. 1 della L. 190/2014, modificata con L. 145/2018);
- **le associazioni sportive dilettantistiche e gli altri enti assimilati**, se i proventi dell'anno precedente non sono stati superiori a 65.000 euro.

Rimanendo a disposizione per ulteriori chiarimenti porgiamo cordiali saluti.

STUDIO LUERTI